

Bonus investimenti ZES Unica. La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento dell'importo richiesto

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano **investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024](#), emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Il comma 4 dell'articolo 5 del [Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024](#): recante: *«Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»*, ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto

moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, con [provvedimento del 22 luglio 2024, prot. n. 305765/2024](#) l'Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile **da ciascun beneficiario**. Questa è **pari al 17,6668 per cento** ($1.670.000.000 / 9.452.741.120$) dell'importo del credito richiesto.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 39 del 22 luglio 2024](#) è stato istituito il seguente codice tributo:

- ***"7034" denominato "credito d'imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124".***

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *"Erario"*, nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*. Nel campo *"anno di riferimento"* è indicato **l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA"**.

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati

risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'11 giugno 2024, **pena lo scarto del modello F24.**